

PARTE PRIMA

COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita l'Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione (UIL COMUNICAZIONE) Organizzazione Sindacale democratica ed unitaria, che si prefigge la promozione e la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del settore ed il loro miglioramento economico, professionale, sociale e per la difesa dei comuni interessi morali, materiali nel rispetto dei principi di democrazia e libertà affermati sia nella Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza che dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione proclamata al vertice Europeo di Nizza.

La UIL COMUNICAZIONE è aperta alla partecipazione di tutte le lavoratrici e lavoratori della categoria, senza distinzioni politiche, religiose, sessuali, etniche e culturali.

La UIL COMUNICAZIONE è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni, di partiti politici ed aderisce alla Unione Italiana del Lavoro (UIL).

La UIL COMUNICAZIONE aderisce a UNI Europa, Organizzazione Europea della Union Network International (UNI)

La UIL COMUNICAZIONE potrà aderire alle Federazioni Internazionali dei diversi settori della comunicazione qualora ritenga gli scopi di esse utili per le lavoratrici e i lavoratori e compatibili con i principi di democrazia e libertà e con lo Statuto della UIL.

La sede della UIL COMUNICAZIONE è in Roma.

La Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione assume negli atti ufficiali la sigla UILCOM.

Art. 2 – Scopi

La UILCOM si prefigge i seguenti scopi:

- a) assicurare la presenza del Sindacato in ogni luogo di lavoro;
- b) realizzare le aspirazioni dei lavoratori ad un ordinamento sociale più giusto, fondato sul pieno impiego e sulla loro partecipazione alle scelte di politica economica e sociale;
- c) promuovere il progressivo miglioramento delle condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori nonché l'elevazione costante del loro livello culturale, professionale ed economico;
- d) organizzare le lavoratrici ed i lavoratori nella difesa dei loro interessi e per l'affermazione dei loro diritti;
- e) garantire il diritto alla salute ed alla integrità individuale e collettiva dei lavoratori e lavoratrici attraverso la promozione di una capacità di intervento sull'ambiente e dell'organizzazione del lavoro affinché la difesa della persona si affermi su qualsiasi altro interesse;
- f) favorire il raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini;
- g) consolidare il progetto del Sindacato dei Cittadini perseguendo la ricomposizione degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori dentro e fuori i luoghi di lavoro.

Art. 3 – Compiti

Per il raggiungimento degli scopi indicati al precedente articolo, la UILCOM intende:

- a) rappresentare la categoria dinanzi a tutti gli organi politici, amministrativi, consultivi e costituzionali dello Stato e dinanzi ai privati; stipulare contratti di lavoro con le rispettive organizzazioni imprenditoriali; assistere le lavoratrici e i lavoratori nelle vertenze relative all'applicazione dei contratti di lavoro e delle leggi sociali;
- b) promuovere impostazioni e soluzioni unitarie dei problemi che interessano le lavoratrici e i lavoratori, al fine di realizzare e di rendere operante, sul piano organizzativo e contrattuale e nel quadro di una azione costante per le necessarie trasformazioni sociali, la unità delle lavoratrici e dei lavoratori delle comunicazioni nel perseguire interessi comuni;
- c) dotarsi di una struttura capace di attuare il Coordinamento di tutti gli organismi della Organizzazione e di dirigerne le scelte secondo un indirizzo di politica sindacale;
- d) agire come struttura a rete, con le articolazioni confederali e dei sevizi in modo coerente e organico, flessibile ed adattabile ai contesti, attraverso un processo di condivisione degli obiettivi e di comune definizione delle strategie;
- e) approfondire ed elaborare analisi specifiche sulla condizione delle donne realizzando ad ogni livello, un sistematico raccordo politico con le strutture di categoria e confederali;
- f) elevare la condizione culturale delle lavoratrici e dei lavoratori, diffondere lo spirito di solidarietà, promuovere iniziative per l'impiego del tempo libero;
- g) favorire (e promuovere) la costituzione di Fondi integrativi pensionistici e sanitari e provvedere alla designazione nei Comitati Direttivi e nei Comitati Paritetici di Enti, Associazioni e Fondi.
- h) attuare un rapporto con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività "no profit" promuovendo iniziative anche dirette. A questo fine la UILCOM può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici da persone iscritte, associate e partecipanti: tali attività non si considerano commerciali ed usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Per questo la UILCOM si conforma alle seguenti clausole:

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzo di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'Ente in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe a fini di pubblica utilità salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art. 4 - Appartenenza

Fanno parte della UILCOM le lavoratrici e i lavoratori appartenenti ai seguenti settori:

Settore Cartario – Cartotecnico

- “ Grafico – Editoriale - Periodico
- “ Information Communication Technology
- “ Pubblicità
- “ Quotidiani ed Agenzie di Stampa
- “ Spettacolo
- “ Sport, Tempo libero e gioco
- “ Telecomunicazioni
- “ Televisivo e Radiofonico

Art. 5 - Iscrizioni

Possono essere iscritti alla UILCOM tutte le lavoratrici ed i lavoratori del settore della comunicazione indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro.

Le domande intese a conseguire l'iscrizione alla UILCOM debbono essere rivolte al Sindacato Territoriale competente.

La consegna della tessera UILCOM ha valore di accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento di Attuazione.

L'adesione alla UILCOM può altresì avvenire in forma collettiva mediante accordi di seconda affiliazione realizzati sia dalla Confederazione d'intesa con la UILCOM, sia dalla UILCOM d'intesa con la Confederazione, quando l'Associazione che intende aderire presenti affinità settoriali.

Le tessere e gli attestati confederali vengono emessi dalla Confederazione e non è consentito ad alcuno stampare esemplari simili anche se provvisori.

Art. 6 - Diritti e doveri degli iscritti

Tutti gli iscritti hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e dello Statuto Confederale e di applicare le decisioni assunte dagli Organismi della UILCOM ad ogni livello.

Tutti gli iscritti alla UILCOM sono elettori e tutti gli iscritti alla UIL possono essere eleggibili negli organismi statutari purché in regola con la contribuzione., salvo quanto previsto in materia dall'articolo 51 dello Statuto Confederale.

Art. 7 - Quote associative

Il Consiglio Nazionale della UILCOM stabilisce la quota associativa, da trattenere sulla retribuzione degli iscritti qualora non sia già stata stabilita dai CCNL di categoria.

La riscossione delle quote associative avviene, di norma, mediante delega rilasciata dall'iscritto. Le quote associative, comunque riscosse, sono versate in un apposito conto corrente intestato alla UILCOM.

Per quanto concerne la gestione dei conti correnti stessi ad ogni diverso livello si deve operare con firma congiunta del Segretario Generale e del Tesoriere.

Art. 8 - Responsabilità giuridiche

La UILCOM risponde di fronte ai terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale su mandato della Segreteria Nazionale. Tutte le strutture Regionali e Territoriali della UILCOM costituiscono in via di associazione l'Unione Italiana dei lavoratori della Comunicazione. Esse sono strutture giuridicamente ed amministrativamente autonome tra loro e dalla Uilcom Nazionale e godono di autonomia gestionale, economica e politico-organizzativa - come previsto dal presente Statuto, da quello Confederale e dal Regolamento di Attuazione - e rispondono esclusivamente in proprio delle obbligazioni assunte.

Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla UILCOM Nazionale a favore delle strutture territoriali costituiscono attività di assistenza propria della UILCOM senza assunzione di corresponsabilità. Ogni struttura della UILCOM nello svolgimento dei compiti indicati dallo statuto è tenuta al rispetto delle norme sulla trasparenza e responsabilità gestionale così come fissato dal Regolamento di Attuazione Confederale.

La UILCOM, ad ogni suo livello, nello svolgimento dei compiti tesi a realizzare gli scopi indicati, si conforma alle norme in materia di protezione dei dati personali sensibili in attuazione al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196

Art. 9 - Organo di stampa

L'organo ufficiale di stampa della UILCOM è "CONTATTO UILCOM".

Esso è a diffusione nazionale e viene pubblicato dalla Segreteria Nazionale.

PARTE SECONDA
LA STRUTTURA DELLA UILCOM

Art. 10 – Assemblea di base

L'Assemblea di base è lo strumento di dibattito, di elaborazione e di verifica delle politiche sindacali in Azienda e/o unità produttiva, nonché il primo livello congressuale territoriale.

Essa è composta da tutti gli iscritti/e alla UILCOM.

Sono compiti specifici:

- a) eleggere i delegati e le delegate al Congresso; Territoriale di categoria;
- b) decidere d'intesa col Sindacato Territoriale, la candidatura degli iscritti per l'elezione delle R.S.U. e delle RLS.;
- c) identificare le istanze dei lavoratori e delle lavoratrici in sede aziendale e orientare le scelte e le attività sindacali degli organismi di azienda;
- d) costituire il G.A.U. (Gruppo Aziendale UILCOM).

L'Assemblea di base può essere convocata dal G.A.U. o dal Sindacato Territoriale, previa comunicazione al G.A.U.

Art. 11 - Il Gruppo Aziendale UILCOM (G.A.U.)

Il G.A.U. è l'organismo di direzione politica ed organizzativo della UILCOM di Azienda. Esso è riconosciuto dalla UILCOM Territoriale.

Il lavoratore iscritto alla UILCOM attraverso il G.A.U. partecipa all'attività sindacale in Azienda.

Il G.A.U. si compone, inoltre:

- dei delegati/e UILCOM eletti nelle R.S.U., RLS, nei CAE e della RSA;
- dai delegati e delegate nei rispettivi Congressi Territoriali;
- dei componenti del Consiglio Territoriale e Regionale, presenti in Azienda.

Sono suoi compiti:

- a) attivare il consenso ed il tesseramento dei lavoratori e delle lavoratrici verso la UILCOM;
- b) convocare l'Assemblea di base degli iscritti e delle iscritte;
- c) rappresentare e confrontare negli organismi aziendali gli orientamenti e le scelte sindacali dell'Assemblea degli iscritti e delle iscritte.

Il G.A.U. elegge d'intesa con la Segreteria Territoriale un Responsabile

Art. 12 - Il Sindacato Territoriale

Il Sindacato Territoriale di categoria raggruppa tutti gli iscritti e le iscritte della UILCOM nell'ambito del proprio territorio.

Compiti del Sindacato Territoriale sono:

- a) promuovere l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici alla UIL COM;
- b) dirigere la politica sindacale e contrattuale della categoria nell'ambito del proprio territorio.
- c) coordinare i GAU del proprio Territorio
- d) favorire l'accesso ai servizi UIL

Art. 13 - Il Sindacato Regionale.

I Sindacati Territoriali della propria Regione costituiscono il Sindacato Regionale.

Compiti del Sindacato Regionale sono:

- a) dirigere la politica sindacale della categoria nell'ambito del Territorio Regionale, quando essa attiene a problemi di settore, comparti e politiche contrattuali. Realizzare iniziative della categoria per lo sviluppo della programmazione regionale;
- b) coordinare ed orientare le politiche organizzative dei Sindacati Territoriali, con particolare riferimento al tesseramento, alla formazione, alla stampa, alla ricerca, alla costituzione di Centri Studi;
- c) costituire comitati di settore merceologici o di azienda rappresentativi delle realtà territoriali della propria regione.

Il Segretario Generale nel sindacato Regionale coincide di norma con il Segretario Generale della provincia capoluogo di Regione;

Art.- 14 - L'Unione Nazionale

Tutti i Sindacati Territoriali e Regionali costituiscono l'Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione (UILCOM).

ORGANI DELLA UILCOM

Titolo I

Art.15 - Organismi Nazionali

Sono Organi Nazionali:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) l'Esecutivo Nazionale;
- d) la Segreteria Nazionale;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 16 - Congresso Nazionale

Il massimo organo direttivo della UILCOM, cui spettano tutti i poteri deliberativi, è il Congresso Nazionale.

Sono suoi compiti:

- a) esaminare e discutere la relazione politica generale presentata dalla Segreteria Nazionale e le "tesi" per il dibattito congressuale approvate dal Consiglio Nazionale;
- b) deliberare sull'indirizzo politico dell'Organizzazione;
- c) esaminare le politiche di bilancio e l'indirizzo finanziario;
- d) eleggere il Consiglio Nazionale,
- e) il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- g) eleggere i delegati al Congresso Confederale.

Art. 17 - Convocazione Congresso Nazionale

Il Congresso deve essere tenuto ordinariamente ogni quattro anni in preparazione di quello Confederale cui è finalizzato ed in via straordinaria ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da almeno 2/3 dei componenti il Consiglio Nazionale o da almeno 1/3 degli iscritti alla UILCOM.

La data, la località e l'ordine del giorno del Congresso vengono fissati dal Consiglio Nazionale nei tempi che saranno indicati dall'Organo di voto della UIL. Il Consiglio Nazionale con apposite norme fissa altresì, per ciascuna struttura, le modalità relative alla partecipazione ed al numero di delegate/i in proporzione al numero degli organizzati.

Il Congresso è composto dalle delegate e dai delegati eletti dai Congressi Regionali. Fanno parte di diritto del Congresso, a titolo consultivo ove non siano stati eletti come delegati/e, i componenti

uscenti del Consiglio Nazionale della UILCOM, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale.

Le votazioni al Congresso hanno luogo sulla base del numero di iscritti rappresentato da ogni delegato e delegata secondo le modalità di svolgimento fissate dal Consiglio Nazionale e nei successivi articoli.

Il Congresso è valido in prima convocazione quando vi siano rappresentati tramite i delegati/e i 2/3 degli iscritti ed in seconda convocazione quando sia rappresentato almeno il 51% degli iscritti.

Il Congresso, aperto da un/una componente del Consiglio Nazionale uscente delegato/a dalla Segreteria Nazionale, procede, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, alle elezioni della Presidenza, e delle Commissioni congressuali.

Art. 18 - Non cumulabilità delle deleghe

Non è ammesso il cumulo delle deleghe.

In caso di impossibilità della delegata o delegato effettivo, subentra prima dell'inizio del Congresso Nazionale, la delegata o il delegato supplente.

Solo in sede congressuale è possibile trasferire, sempre a causa di forza maggiore, la propria delega ad altro delegato/delegata (una più un'altra) purché appartenente alla stessa struttura territoriale che ha espresso il delegato/delegata assente.

Non sono ammesse deleghe in bianco ed ogni trasferimento di delega deve essere preventivamente autenticato dalla Commissione Verifica Poteri.

Art. 19 - Relazione della Segreteria Nazionale

La Segreteria presenterà al Congresso una relazione generale sull'attività svolta dall'ultimo Congresso. Questa relazione verrà discussa e sottoposta all'approvazione del Congresso Nazionale.

Art. 20 - Tesi Congressuali

La discussione congressuale si svolgerà sulla base di tesi approvate dal Consiglio Nazionale e contenenti le indicazioni programmatiche per i nuovi organi direttivi ed esecutivi della UILCOM e le attività che gli stessi dovranno svolgere.

Le tesi congressuali saranno inviate ai Sindacati Territoriali e Regionali in tempo utile per essere discusse nei rispettivi Congressi.

I Sindacati Territoriali potranno inviare alla Segreteria Regionale, entro 10 giorni successivi alla data di svolgimento del proprio Congresso tesi specifiche, in raccordo con l'articolazione di quelle

nazionali. Saranno accettate e sottoposte al dibattito del Congresso Regionale solo le proposte che saranno state regolarmente approvate dal Congresso Territoriale della struttura proponente.

I Sindacati Regionali potranno inviare alla Segreteria Nazionale, entro 10 giorni successivi alla data di svolgimento del proprio Congresso tesi specifiche, in raccordo con l'articolazione di quelle nazionali. Saranno accettate e sottoposte al dibattito del Congresso Nazionale della UILCOM solo le proposte che saranno state regolarmente approvate dal Congresso Regionale della struttura proponente.

Art. 21 - Discussione Congressuale

Le proposte presentate dovranno essere esaminate dalla Commissione per le tesi, che potrà invitare i proponenti ad unificare gli emendamenti simili, ed esprimerà su ogni proposta il proprio parere. La Segreteria Nazionale ha facoltà di esprimere il proprio parere, sulle risoluzioni proposte dai Sindacati Territoriali e Regionali.

Tutte le risoluzioni dei Sindacati Territoriali e Regionali ed i pareri sulle stesse dovranno essere portati a conoscenza dei delegati al Congresso insieme con la relazione generale. In tale sede potranno essere discusse solo le proposte presentate nei modi sopra indicati.

Il Congresso potrà nominare delle apposite Commissioni qualora rilevi la necessità di elaborare risoluzioni che concilino proposte diverse sorte nel proprio seno.

Art. 22 – Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è l'organo di direzione della UILCOM. Nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro è responsabile della pratica attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso Nazionale.

Tutti i delegati/delegate al Congresso Nazionale procedono in seduta plenaria alla nomina del Consiglio Nazionale.

Nel caso in cui tra un Congresso e l'altro si dovessero creare vacanze di uno o più componenti del Consiglio Nazionale, si procederà al reintegro dei posti vacanti con decisione del Consiglio Nazionale medesimo, e su designazione della struttura Territoriale competente.

Art. 23 - Composizione del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto da un massimo di 121 dirigenti nominati direttamente dal Congresso Nazionale. Nella composizione è necessario tenere conto in modo equilibrato della

presenza di genere che, tendenzialmente, deve essere in rapporto al numero delle iscritte nonché di una rappresentanza delle diverse età e delle RSU.

Fanno inoltre parte del Consiglio Nazionale con diritto di voto la responsabile del Coordinamento Nazionale Donne e Politiche di genere, il Presidente del Collegio dei Probiviri, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, il/la responsabile del Coordinamento degli Artisti e con voto consultivo i/le componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale dei Probiviri, i consiglieri degli Enti previdenziali e assistenziali Nazionali di espressione UILCOM.

Art. 24 - Compiti

Sono compiti del Consiglio Nazionale :

- a) eleggere al proprio interno, con votazioni distinte, il Segretario Generale, la Segreteria Nazionale, il Tesoriere e l'Esecutivo Nazionale;
- b) convocare il Congresso Nazionale della UILCOM e fissarne le modalità di svolgimento;
- c) fissare le direttive generali organizzative;
- d) emanare le direttive generali dell'attività contrattuale sulla scorta delle istanze e dei suggerimenti avuti dalle strutture decentrate e dai Coordinamenti di settore.

Il Consiglio Nazionale può delegare all'Esecutivo Nazionale, per casi particolari, propri adempimenti.

Art. 25 - Riunioni del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma due volte l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta l'Esecutivo o la Segreteria Nazionale lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei suoi componenti o, nei casi previsti dalle norme, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Nazionale è convocato dalla Segreteria che ne fissa la data, la località e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono validamente costituite quando è presente almeno il 51% dei suoi componenti effettivi. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi previsti dal presente Statuto in cui è richiesta la maggioranza qualificata.

Art. 26 - Composizione e compiti dell'Esecutivo Nazionale

L'Esecutivo Nazionale è composto da un massimo di 41 dirigenti compresa la Segreteria Nazionale e il Tesoriere. Nella composizione è necessario tenere conto in modo equilibrato della

presenza di genere che, tendenzialmente, deve essere in rapporto al numero delle iscritte nonché di una rappresentanza delle diverse età'.

L'Esecutivo è l'organo di attuazione dei deliberati del Consiglio Nazionale e risponde ad esso della propria attività.

Sono suoi compiti:

- a) trattare le questioni ad essa delegate dal Consiglio Nazionale ed adottare provvedimenti di urgenza in casi e circostanze eccezionali;
- b) cooperare con le strutture dell'Organizzazione per le attività e per il lavoro di propaganda e assistenza delle lavoratrici e dei lavoratori;
- c) amministrare il patrimonio sociale;
- d) approvare i bilanci preventivo e consuntivo
- e) deliberare, su proposta della Segreteria e in accordo con la Confederazione, sulla istituzione di eventuali servizi collaterali;
- f) deliberare la ripartizione percentuale della contribuzione associativa tra le strutture della UILCOM (Nazionale, Regionale, , Territoriale G.A.U.);
- g) provvedere alla designazione di rappresentanti dell'Organizzazione in organismi, Consigli e Commissioni Nazionali in cui sia richiesta la rappresentanza della UILCOM;
- h) nominare il Direttore dell'organo ufficiale di stampa della UILCOM;
- i) decidere sui rapporti con le altre Organizzazioni Sindacali;
- j) esercitare l'azione disciplinare nei casi previsti dallo Statuto;
- k) decidere la gestione straordinaria ed il commissariamento "ad acta" delle strutture, nei casi di violazione delle norme statuarie e dei deliberati degli organi della UIL e nei casi di inadempienze di carattere amministrativo.
- l) convocare l'Assemblea Nazionale dei delegati di base;

L'Esecutivo Nazionale può delegare alla Segreteria Nazionale, in via generale o in casi particolari, proprie attribuzioni.

Partecipa inoltre con diritto di voto la Responsabile Nazionale del Coordinamento Donne, e il/la Responsabile del Coordinamento Nazionale degli Artisti, se non ne fa' già parte.

Partecipano con voto consultivo il presidente del Collegio dei Probiviri e il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Partecipano, inoltre, senza diritto di voto i Presidenti e i Vice Presidente degli Enti Previdenziali ed Assistenziali Nazionali di espressione Uilcom.

Art. 27 - Riunioni dell 'Esecutivo Nazionale

L' Esecutivo si riunisce di norma 2 volte l'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta la Segreteria Nazionale lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei/delle componenti dell'Esecutivo stesso.

La convocazione è fatta dalla Segreteria, che ne fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno almeno 10 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Le riunioni dell'Esecutivo sono validamente costituite quando sono presenti almeno il 51% dei componenti effettivi.

- a) Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi previsti dal presente Statuto in cui è richiesta la maggioranza qualificata.

I/le componenti dell'Esecutivo, che non partecipino, senza giustificato motivo, per 3 riunioni consecutive, decadono automaticamente e saranno sostituiti dal Consiglio Nazionale.

Art. 28 - Composizione della Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale, da un numero di Segretari non superiore a 7.

Provvede all'attribuzione, al suo interno degli incarichi operativi e funziona collegialmente.

La Segreteria provvede all'individuazione degli strumenti e delle strutture necessarie per realizzare i propri compiti, informandone l'Esecutivo Nazionale.

Si riunisce di norma una volta la settimana e le decisioni vengono prese a maggioranza.

Alle riunioni di Segreteria partecipa anche il Tesoriere.

Art. 29 - Compiti della Segreteria Nazionale

La Segreteria è l'organo esecutivo della UILCOM.

La Segreteria è, nella sua collegialità, il soggetto politico di tutte le trattative nazionali e dei rapporti con gli altri soggetti politici e sociali.

Sono suoi compiti:

- a) provvedere alla esecuzione delle decisioni del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale;
- b) assicurare la gestione continuativa dell'Organizzazione e deliberare su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza comprese le azioni disciplinari e le gestioni straordinarie, secondo le modalità previste dallo Statuto; e dal Regolamento di Attuazione.
- c) assicurare la direzione quotidiana delle attività dell'Organizzazione;
- d) realizzare un rapporto sistematico con le strutture periferiche assistendole nei modi e con i mezzi necessari;
- e) predisporre annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e presentarlo al Collegio dei Revisori dei Conti e, successivamente, all'Esecutivo Nazionale per la sua approvazione nei termini fissati dalle norme vigenti;

- f) coordinare e assicurare, avendone anche la responsabilità, il funzionamento dei vari servizi e delle eventuali Commissioni di lavoro, e dei Coordinamenti Nazionali di Settore e di Azienda

La Segreteria sottopone all'esame del Consiglio Nazionale dell'Esecutivo i problemi di loro competenza.

La Segreteria ha il diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione degli organi delle strutture Regionali e Territoriali e prendervi la parola.

Art. 30 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria e rappresenta legalmente la UILCOM di fronte ai terzi ed in giudizio.

Coordina i rapporti con la Segreteria Confederale, quelli intersindacali e aziendali del settore delle comunicazioni.

E' facoltà del Segretario Generale, indicare in termini formali il componente di Segreteria che dovrà sostituirlo nella rappresentanza in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 31 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

La responsabilità del buon andamento amministrativo è collegiale con i componenti della Segreteria.

Art. 32 - Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito di 5 componenti effettivi e 2 componenti supplenti ed è eletto dal Congresso Nazionale tra gli iscritti e le iscritte che non abbiano cariche negli altri organi nazionali.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare almeno ogni tre mesi i documenti amministrativi della UILCOM e la regolarità di tutte le spese, proponendo alla Segreteria ed al Esecutivo Nazionale i miglioramenti che ritenga opportuni, segnalando le eventuali deficienze.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite soltanto con la presenza di almeno 3 componenti. In caso di impedimento di uno dei componenti effettivi subentra provvisoriamente il componente supplente.

Il Collegio redige annualmente, a completamento del rendiconto finanziario, una relazione scritta sull'attività svolta, informandone l'Esecutivo Nazionale.

Il Collegio presenterà altresì al Congresso una relazione sulla propria attività svolta nel periodo tra un Congresso e l'altro.

Art. 33 - Il Collegio Nazionale dei Proviviri

Il Collegio dei proviviri è costituito di 5 componenti effettivi e 2 componenti supplenti ed è eletto dal Congresso Nazionale tra gli iscritti e le iscritte che non rivestano cariche negli altri organi nazionali.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite soltanto con la presenza di almeno 3 componenti. In caso di impedimento prolungato di uno dei componenti effettivi subentra provvisoriamente il componente supplente.

Il Collegio Nazionale dei Proviviri è giudice di prima istanza per i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza dell'Esecutivo Nazionale o della Segreteria Nazionale.

Il Collegio giudica inoltre in seconda istanza ed in via definitiva, sui ricorsi avverso tutti i provvedimenti disciplinari adottati dai Sindacati Regionali, tranne i provvedimenti di espulsione che, essendo assunti dall'Esecutivo Nazionale UIL, è sempre competente a decidere, in unica istanza, il Collegio Confederale dei Proviviri.

Il Collegio deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione del ricorso. Per la sospensione dei termini decisionali si applica il Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale.

Art. 34 - L'Apparato Nazionale

I/le componenti dell'apparato nazionale, in funzione dell'incarico ricoperto e per il tempo di durata dello stesso partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale senza diritto di voto, ove non facciano già parte degli anzidetti organismi.

Art. 35 - Coordinamenti Nazionali di Settore, di Gruppo, di Società

La Segreteria Nazionale provvede alla costituzione dei Coordinamenti, uno per ogni settore di competenza, che hanno il compito di affiancarla nella elaborazione e discussione dei nuovi contratti di lavoro. Provvede inoltre alla costituzione di Coordinamenti di Gruppo e/o di Azienda.

Il Coordinamento è presieduto da un componente della Segreteria Nazionale

Le strutture Regionali della UILCOM, su richiesta, designeranno volta per volta i propri rappresentanti all'interno dei Coordinamenti di settore.

Art. 36 - Coordinamento Nazionale Pari Opportunità e Politiche di Genere

La Segreteria Nazionale provvede alla costituzione del Coordinamento Nazionale Pari Opportunità e Politiche di Genere, che ha il compito di affiancarla nella elaborazione e discussione dei contratti di lavoro con riferimento alle problematiche riguardanti la questione femminile e alle tematiche della contrattazione ad essa relativa. La responsabile del Coordinamento è designata dal Coordinamento Nazionale Pari Opportunità e Politiche di Genere su proposta della Segreteria Nazionale.

Le strutture Regionali della UILCOM favoriranno la costituzione dei Coordinamenti Pari Opportunità Regionali. Le responsabili dei Coordinamenti Regionali faranno parte del Coordinamento Nazionale P.O e Politiche di Genere.

Art. 37 – Assemblea Nazionale delegati di base

L'Assemblea Nazionale è lo strumento tramite il quale la UILCOM esprime la sua capacità di coinvolgimento e di partecipazione dei delegati dei luoghi di lavoro, perché la loro fondamentale azione non resti confinata nell'ambito del posto di lavoro.

L'Assemblea Nazionale dei delegati dei luoghi di lavoro è convocata di norma una volta l'anno dalla Segreteria Nazionale che ne fissa l'ordine del giorno.

In via straordinaria può essere convocata su iniziativa motivata dall'Esecutivo Nazionale.

L'Assemblea Nazionale è composta dalle RSU, RLS, RSA, RLST, CAE di elezione UILCOM, oltre che dai Segretari dei GAU.

La partecipazione sarà equamente garantita su base settoriale e territoriale.

Titolo II

Art. 38 – Organismi Regionali

Gli Organi del Sindacato Regionale sono:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) Esecutivo Regionale
- d) la Segreteria;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti
- g) il Collegio dei Probiviri;

Art. 39 - Sindacati Regionali

I Sindacati Regionali realizzano l'unità organizzativa dei lavoratori della comunicazione nell'ambito della medesima Regione.

Il Sindacato regionale è l'organismo primario di direzione politica nella Regione.

Esso, nella Regione, coordina tutti i Sindacati Territoriali e promuove tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi della categoria nella Regione.

Art. 40 - Compiti del Sindacato Regionale

Oltre al coordinamento di cui all'ultimo comma del precedente articolo, i Sindacati regionali svolgono i seguenti compiti:

- a) gestiscono i rapporti ed il confronto con le controparti regionali sia per i temi di diretta competenza, sia per le piattaforme e le rivendicazioni della categoria;
- b) ricercano ed elaborano la politica categoriale nell'ambito della Regione
- c) realizzano la sintesi e la necessaria coerenza tra le scelte e le politiche generali con le piattaforme settoriali e territoriali, nonché con le politiche rivendicative e contrattuali;
- d) coordinano ed orientano le politiche organizzative dei Sindacati Territoriali;
- e) possono assumere, in stretto raccordo con la Segreteria nazionale, responsabilità politiche e di gestione sulla formazione sindacale, sui convegni di varia natura oltre a iniziative di carattere organizzativo per la funzionalità dei Sindacati Territoriali.

Art. 41 - Congresso Regionale

Il Congresso Regionale è il massimo organo direttivo del Sindacato Regionale. Ad esso spettano tutti i poteri deliberativi nella Regione.

Sono suoi compiti:

- a) esaminare e discutere la relazione del Segreteria Regionale uscente sul rendiconto politico del Sindacato e le tesi per il dibattito del Congresso Nazionale approvate dal Consiglio Nazionale;
- b) deliberare sull'indirizzo che deve seguire il Sindacato Regionale ed approvare al riguardo specifiche risoluzioni;
- c) approvare la relazione sul rendiconto finanziario;
- d) eleggere il Consiglio Regionale, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
- e) eleggere i delegati/delegate al Congresso Nazionale della UILCOM, sulla base della consistenza organizzativa di ciascun Territorio della Regione;
- f) eleggere i delegati al Congresso Regionale UIL;
- g) approvare i documenti congressuali e la risoluzione finale proposta dalla apposita Commissione congressuale.

Art. 42 - Convocazione del Congresso Regionale

Il Congresso deve essere tenuto ordinariamente ogni 4 anni in preparazione di quello nazionale ed in via straordinaria su decisione di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio Regionale o da almeno il 51% degli iscritti.

La data, la località e l'ordine del giorno vengono fissati dal Consiglio Regionale nei tempi consentiti dalle norme congressuali appositamente emanate dal Consiglio Confederale UIL.

Il Consiglio Regionale fissa altresì le modalità relative alla partecipazione ed al numero dei delegati e delegate in proporzione al numero degli organizzati. Tali modalità non possono essere in contrasto con le norme congressuali emanate dal Consiglio Nazionale

Art. 43 - Composizione e svolgimento del Congresso Regionale

Il Congresso è composto dai delegati eletti nei Congressi dei Sindacati Territoriali esistenti nell'ambito della Regione.

Fanno parte di diritto del Congresso, a titolo consultivo ove non siano stati eletti come delegati, i componenti uscenti del, Consiglio Regionale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Congresso è valido in prima convocazione quando siano rappresentati tramite i delegati i due terzi degli iscritti e in seconda convocazione quando sia rappresentato almeno il 51% degli stessi.

Il Congresso, aperto da un/una componente del Consiglio Regionale uscente delegato/a dalla Segreteria Regionale, procede, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, alle elezioni della Presidenza, e delle Commissioni congressuali.

Ai lavori del Congresso Regionale partecipa uno o più componenti della Segreteria Nazionale.

Art. 44 - Elezioni del Consiglio Regionale

I delegati/delegate al Congresso Regionale eleggono in seduta plenaria il Consiglio Regionale secondo le modalità previste dallo Statuto.

Art. 45 - Composizione del Consiglio Regionale

La composizione dei Consigli Regionali dovrà essere espressione, ove possibile, del necessario equilibrio tra i vari settori e dei Sindacati Territoriali della medesima Regione. Inoltre è necessario tenere conto in modo equilibrato della presenza di genere che, tendenzialmente, deve essere in rapporto al numero delle iscritte nonché di una rappresentanza delle diverse età e delle Rappresentanze Sindacali di base.

Art. 46 - Compiti del Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è l'organo di direzione del Sindacato Regionale nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro ed è responsabile della pratica attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso Regionale.

Sono suoi compiti:

- a) eleggere nell'ordine: il Segretario Generale, la Segreteria Regionale ed il Tesoriere con votazione palese e distinta;
- b) eleggere l'Esecutivo Regionale
- c) convocare il Congresso Regionale e fissarne le modalità di svolgimento sulla base di quelle stabilite dal Consiglio Nazionale;
- d) fissare le direttive generali organizzative, approvare i bilanci consuntivo e preventivo;
- e) nominare i rappresentanti della UILCOM in organi e consessi del comparto a livello regionale;

Il Consiglio Regionale può delegare alla Segreteria, in alcuni casi particolari, propri adempimenti;

Art. 47 - Riunioni del Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale si riunisce di norma ogni 4 mesi e ogni qualvolta lo richieda almeno il 51% dei suoi componenti, nonché la Segreteria Nazionale o, nei casi previsti dalla legge, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio è convocato dalla Segreteria che ne fissa la data, la località e l'ordine del giorno almeno 10 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Le riunioni del Consiglio Regionale sono validamente costituite quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti effettivi. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi previsti dal presente Statuto in cui è richiesta la maggioranza qualificata.

Per la definizione delle piattaforme contrattuali di settore e per la discussione e definizione di problematiche specifiche della propria Regione.

Art. 48 - Esecutivo Regionale

L'Esecutivo Regionale è l'organo incaricato dell'attuazione dei deliberati del Consiglio Regionale. Esso è responsabile delle politiche organizzative e della gestione delle iniziative per il proselitismo, degli interventi per la funzionalità degli organi, il controllo e l'intervento sulle articolazioni territoriali.

E' composto dai Responsabili politici dei Territori, siano essi segretari o delegati territoriali, dal Tesoriere e dalla Coordinatrice delle Pari Opportunità Politiche di Genere.

Si riunisce di norma una volta al mese.

Art. 49 - Composizione e Sede della Segreteria Regionale

Il numero dei componenti la Segreteria Regionale è deciso dal Consiglio Regionale. Essa non può essere comunque inferiore a 3 e deve prevedere il Segretario Generale, il Segretario Organizzativo.

La Segreteria provvede all'attribuzione, al suo interno, degli incarichi operativi e funziona collegialmente; provvede all'individuazione degli strumenti e delle strutture necessarie per realizzare i propri compiti informandone il Consiglio Regionale

La sede della Segreteria ha sede di norma, con il capoluogo della Regione.

Art. 50 - Compiti della Segreteria Regionale

La Segreteria, è nella sua collegialità il soggetto politico preposto alle trattative sindacali e alla tenuta dei rapporti con gli altri soggetti politici sociali della Regione.

Essa provvede alla esecuzione delle decisioni del Consiglio Regionale; assicura la direzione quotidiana dell'attività del Sindacato Regionale e delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza informandone il Consiglio Regionale; tiene contatti permanenti con i Sindacati Territoriali, ne coordina l'attività e li assiste nei modi e con i mezzi necessari; approva annualmente i conti preventivi e quelli consuntivi che sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale; coordina e assicura, avendone anche la responsabilità, il funzionamento delle eventuali Commissioni di lavoro,

Si riunisce di norma ogni settimana.

La Segreteria sottopone all'esame del Consiglio Regionale i problemi di sua competenza.

Art. 51 - Il Segretario Generale Regionale

Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria e rappresenta legalmente il Sindacato Regionale di fronte ai terzi in giudizio.

Cura e coordina i rapporti del Sindacato Regionale con le altre strutture regionali e nazionali della UILCOM, nonché i rapporti intersindacali e quelli con le Aziende a livello Regionale.

Convoca e coordina i lavori dell'Esecutivo Regionale;

In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza legale può essere da lui delegata ad altro componente la Segreteria.

Art. 52 – Il Tesoriere

Il tesoriere è il garante del controllo della compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della regolarità degli atti amministrativi e opera con firma congiunta sugli atti amministrativi con il Segretario Generale. Partecipa di diritto alle riunioni della Segreteria Regionale.

Art. 53 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti non può essere inferiore a 3 componenti effettivi e 2 componenti supplenti ed è eletto dal Congresso Regionale tra gli iscritti e le iscritte che non abbiano cariche negli altri organi regionali.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare almeno ogni tre mesi i documenti amministrativi e la regolarità di tutte le spese, proponendo alla Segreteria ed al Consiglio Regionale i miglioramenti che ritenga opportuni, segnalando le eventuali deficienze.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite soltanto con la presenza di 3 componenti. In caso di impedimento di uno dei componenti effettivi subentra provvisoriamente il componente supplente.

Il Collegio redige e presenta annualmente al Consiglio Regionale per la sua approvazione il verbale di riunione, che, insieme ai bilanci consuntivo e preventivo dovranno essere inviati unitamente agli estratti conto bancari/postali alla Segreteria Nazionale ed alla Unione Regionale.

Nelle Regioni ove la Segreteria Regionale accorpa la Provincia capoluogo, il bilancio dovrà essere unico ed indivisibile.

Il Collegio presenterà altresì al Congresso una relazione sulla propria attività svolta nel periodo tra un Congresso e l'altro.

Art. 54 - Il Collegio Regionale dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri non può essere inferiore a 3 componenti effettivi e 2 componenti supplenti ed è eletto dal Congresso Regionale tra gli iscritti e le iscritte che non rivestano cariche negli altri organi regionali.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite soltanto con la presenza di 3 componenti. In caso di impedimento di uno dei componenti effettivi subentra provvisoriamente il componente supplente.

Il Collegio Regionale dei Proviviri è giudice di prima istanza per i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza del Consiglio Territoriale e Regionale.

Il Collegio deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione del ricorso. Per la sospensione dei termini decisionali si applica il Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale.

TITOLO III

Art. 55 – Organismi Territoriale

Gli Organi del Sindacato Territoriale sono:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio Territoriale
- c) la Segreteria;
- d) il Tesoriere;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 56 - Sindacati Territoriali

I Sindacati Territoriali realizzano l'unità organizzativa dei lavoratori e delle lavoratrici nell'ambito del proprio territorio.

Essi coordinano, nel territorio di competenza, tutti i Gruppi Aziendali per realizzare gli scopi istitutivi indicati agli artt. 2 e 3 del presente Statuto.

I Sindacati Territoriali promuovono inoltre tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi dell'Organizzazione nel territorio.

Art. 57 - Compiti del Sindacato Territoriale

I Sindacati Territoriali svolgono i seguenti compiti:

- a) promuovono ed organizzano l'azione necessaria per la difesa degli interessi e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori nel territorio in cui operano;
- b) unitamente ai G.A.U., elaborano i piani di studio, i programmi rivendicativi e le eventuali azioni di lotta;
- c) provvedono con la necessaria documentazione ad illustrare i problemi categoriali e sociali, oltreché la situazione economica e sindacale del territorio, che interessano i lavoratori e le lavoratrici;
- d) agevolano, sviluppano e realizzano la solidarietà tra tutti i sindacati territoriali in appoggio alle rivendicazioni comuni, rapportandosi costantemente con le Camere Sindacali Territoriali per conseguire l'unità confederale delle problematiche generali;
- e) provvedono alla gestione della politica sindacale e delle attività programmatiche nel territorio in raccordo con gli indirizzi e con le scelte delle Strutture Regionali;

Art. 58 - Congresso Territoriale

Il Congresso Territoriale è il massimo organo direttivo del Sindacato Territoriale . Ad esso spettano tutti i poteri deliberativi sul territorio.

Sono suoi compiti:

- b) esaminare e discutere la relazione del Consiglio Territoriale uscente sul rendiconto politico del Sindacato e le tesi per il dibattito del Congresso Nazionale approvate dal Consiglio Nazionale
- c) deliberare sull'indirizzo che deve seguire il Sindacato Territoriale ed approvare al riguardo specifiche risoluzioni;
- d) approvare la relazione sul rendiconto economico e finanziario;
- e) eleggere il Consiglio Territoriale e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) eleggere i delegati/delegate al Congresso Regionale della UILCOM;
- g) eleggere i delegati/delegate al Congresso della Camera Sindacale Territoriale UIL;
- h) approvare, con votazione palese, i documenti e la risoluzione finale proposta dall'apposita Commissione congressuale.

Art. 59 - Convocazione del Congresso Territoriale

Il Congresso deve essere tenuto ordinariamente ogni 4 anni in preparazione di quello Nazionale ed in via straordinaria su decisione dei 2/3 dei componenti il Consiglio Territoriale o da almeno il 51% degli iscritti.

La data, la località e l'ordine del giorno del Congresso vengono fissati dai nei tempi consentiti dalle norme congressuali appositamente emanate dal Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Territoriale fissa altresì le modalità relative alla partecipazione ed al numero dei delegati/delegate in proporzione al numero degli organizzati. Tali modalità non possono essere in contrasto con le norme congressuali emanate dal Consiglio Nazionale

Art. 60 - Composizione e svolgimento del Congresso Territoriale

Il Congresso è composto dai delegati e dalle delegate eletti nei pre-congressi delle Assemblee di base. Fanno parte di diritto del Congresso, senza diritto di voto i componenti degli organismi uscenti ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ove non eletti delegati.

Le votazioni al Congresso hanno luogo sulla base dei voti attribuiti ad ogni delegato / delegata secondo le modalità di svolgimento fissate dal Consiglio Nazionale e secondo quanto stabilito dallo Statuto.

Il Congresso, aperto da un / una componente del Consiglio Territoriale delegato/a dalla Segreteria Territoriale procede, prima della discussione dell'ordine del giorno, alle elezioni della Presidenza, delle Commissioni congressuali e della Commissione Verifica Poteri.

Art. 61 - Congresso Territoriale Assembleare

I Sindacati Territoriali di dimensioni organizzative particolarmente limitate e disponibilità economiche ridotte possono effettuare un Congresso Assembleare dandone comunicazione, anche a mezzo di affissione dell'avviso in bacheca, a tutti gli iscritti / iscritte.

Il Congresso Assembleare è valido in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza degli iscritti / iscritte ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo degli stessi. Non è ammessa la partecipazione per delega ed ogni iscritto / iscritta ha diritto ad un voto. I precedenti artt. 10 e 11 non hanno valore in sede congressuale.

E' prerogativa del Congresso Assembleare, nominare un delegato territoriale in sostituzione della struttura Statutaria, affiancato dai segretari dei GAU del Territorio.

Art. 62 - Elezioni del Consiglio Territoriale

I delegati / delegate al Congresso Territoriale, procedono all'elezione del Consiglio Territoriale e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 63 - Composizione del Consiglio Territoriale

La composizione dei Consigli Territoriali dovrà essere espressione, ove possibile, del necessario equilibrio tra i vari settori

Ove non eletti partecipano altresì ai lavori del Consiglio Territoriale il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti e, con voto consultivo, i Segretari dei G.A.U. ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 64 - Compiti del Consiglio Territoriale

Il Consiglio Territoriale è l'organo di direzione del Sindacato Territoriale nel periodo che intercorre tra un congresso e l'altro ed è responsabile della pratica attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso Territoriale.

Sono suoi compiti:

- a) eleggere al suo interno, nell'ordine: il Segretario Generale la Segreteria Territoriale ed il Tesoriere con votazione palese e separata;
- b) convocare il Congresso Territoriale e fissarne le modalità di svolgimento sulla base di quelle stabilite dal Consiglio Nazionale ;
- c) fissare le direttive generali organizzative;
- d) approvare i bilanci consuntivo e preventivo;
- e) delegare alla Segreteria, in alcuni casi particolari, propri adempimenti;
- f) nominare i rappresentanti della UILCOM in organi e consessi del comparto a livello territoriale;
- g) nominare i coordinamenti di settore delle varie aziende del Territorio;

Art. 65 - Riunioni del Consiglio Territoriale

Il Consiglio Territoriale si riunisce di norma ogni quattro mesi e ogni qualvolta lo richiama almeno il 51% dei suoi componenti, nonché la Segreteria Regionale.

Il Consiglio Territoriale è convocato dalla Segreteria che ne fissa la data, la località e l'ordine del giorno almeno 10 giorni prima. In caso di urgenza può essere ridotto a 5 giorni.

Le riunioni del Consiglio Territoriale sono validamente costituite quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti effettivi. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi previsti dallo statuto in cui è richiesta la maggioranza qualificata.

I/le componenti del Consiglio Territoriale, che non partecipino senza giustificato motivo per 3 riunioni consecutive, decadono automaticamente e sono sostituiti dai componenti supplenti.

Art. 66 - Composizione della Segreteria Territoriale

Il numero dei componenti la Segreteria Territoriale è deciso dal Consiglio Territoriale esso non può essere inferiore a 3 e deve comunque prevedere il Segretario Generale, il Segretario Organizzativo.

La Segreteria provvede all'attribuzione, al suo interno degli incarichi operativi e funziona collegialmente. Provvede altresì all'individuazione degli strumenti e delle strutture necessarie per realizzare i propri compiti informandone il Consiglio Territoriale

Si riunisce di norma una volta alla settimana.

Art. 67 - Compiti della Segreteria Territoriale

La Segreteria, organo esecutivo del Sindacato Territoriale, è nella sua collegialità il soggetto politico preposto alle trattative sindacali e alla tenuta dei rapporti con gli altri soggetti politici e sociali del Territorio.

Al Segretario Generale è affidato il ruolo di rappresentanza legale esterna e di coordinatore interno della Segreteria.

Essa provvede alla esecuzione delle decisioni del Consiglio Territoriale, assicura la direzione quotidiana dell'attività e delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza informandone il Consiglio Territoriale; tiene contatti permanenti con le strutture di base, ne coordina l'attività e le assiste nei modi e con i mezzi necessari; approva annualmente i conti preventivi e quelli consuntivi che sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Territoriale coordina e assicura, avendone anche la responsabilità, il funzionamento delle eventuali Commissioni di lavoro.

La Segreteria sottopone all'esame del Consiglio Territoriale i problemi di sua competenza.

Art. 68 - Il Segretario Generale Territoriale

Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria e rappresenta legalmente il Sindacato Territoriale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Cura e coordina tutti i rapporti del Sindacato Territoriale con le altre strutture Territoriali, regionali e nazionali della UILCOM, nonché i rapporti intersindacali e quelli con le Aziende a livello territoriale.

In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza legale può essere da lui delegata ad altro componente la Segreteria.

Art. 69 - Il Tesoriere

Il tesoriere è il garante del controllo della compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della regolarità degli atti amministrativi e opera con firma congiunta sugli atti amministrativi con il Segretario Generale. Partecipa di diritto alle riunioni della Segreteria Territoriale.

Art. 70 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti non può essere inferiore a 3 componenti effettivi e 2 componenti supplenti ed è eletto dal Congresso Territoriale tra gli iscritti e le iscritte che non abbiano cariche negli altri organi Territoriali.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare, almeno ogni tre mesi, i documenti amministrativi e la regolarità di tutte le spese, proponendo alla Segreteria ed al Consiglio Territoriale i miglioramenti che ritenga opportuni

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite soltanto con la presenza di 3 componenti. In caso di impedimento di uno dei componenti effettivi subentra provvisoriamente il componente supplente.

Il Collegio redige e presenta annualmente al Consiglio Territoriale, a completamento del rendiconto finanziario, la relazione sull'attività svolta ed invia copia del bilancio annuale alla Camera Sindacale Territoriale, alla Segreteria Regionale UILCOM.

Il Collegio presenterà altresì al Congresso una relazione sulla propria attività svolta nel periodo tra un Congresso e l'altro.

Art. 71 – Accorpamenti Territoriali

In presenza di Territori di dimensioni organizzative particolarmente limitati e disponibilità economiche ridotte si potranno operare accorpamenti territoriali in un'unica struttura, onde consentire la presenza della Categoria sul Territorio, gestire al meglio le risorse disponibili e nella ricerca di elementi di sviluppo previa intesa con la Segreteria Regionale.

La ripartizione del tesseramento rimarranno di pertinenza delle rispettive Camera Sindacali.

PARTE QUARTA

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 72 – Provvedimenti disciplinari

Per tutti gli iscritti della UILCOM in materia disciplinare si applicano le norme contenute nello Statuto della UIL e nel suo Regolamento di attuazione.

Art. 73 - Ricorsi

Avverso qualsiasi provvedimento di natura disciplinare assunto nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto Confederale e dal suo Regolamento di attuazione, l'iscritto destinatario della sanzione può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri competente.

Il ricorso deve essere inviato a mezzo plico raccomandato a.r., entro il termine massimo di 7 (sette) giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione di adozione del provvedimento, al Presidente del Collegio dei Probiviri e, per conoscenza, al Segretario Generale della struttura che ha adottato il provvedimento stesso. Nel ricorso l'iscritto deve precisare le ragioni poste a base del ricorso.

Su specifica richiesta dell'interessato, contenuta nel ricorso stesso, è fatto obbligo al Collegio dei Probiviri di convocarlo per le eventuali controdeduzioni.

La prima istanza di ricorso deve essere obbligatoriamente diretta ai Probiviri della stessa struttura che ha emesso il provvedimento. Se il provvedimento è stato assunto dal Consiglio Territoriale, il ricorso in prima istanza deve essere inviato al Collegio Regionale dei Probiviri. In caso di prosecuzione del ricorso, dopo l'esito sfavorevole di prima istanza, la seconda istanza è quella dei Probiviri Nazionali. Quando la prima istanza di ricorso avviene con i Probiviri Nazionali, la seconda e ultima istanza è quella dei Probiviri della Confederazione.

Per i soli casi di espulsione dell'iscritto la sede unica di ricorso è il collegio dei Probiviri Confederali.

Art. 74 – Norme elettorali

Per la costituzione degli organi della UILCOM attraverso elezioni di 1° e 2° grado, valgono le norme previste dallo Statuto della UIL e dal suo Regolamento di attuazione.

Art. 75 – Incompatibilità

Per tutti gli iscritti della UILCOM in materia di incompatibilità si applicano le norme contenute nello Statuto della UIL e nel suo Regolamento di attuazione.

Art. 76 – Decadenza degli incarichi

Salvo gli altri casi previsti dal presente Statuto o dallo Statuto Confederale e dal suo Regolamento di attuazione, si intendono decaduti da tutte le cariche ricoperte negli organi ai vari livelli quei componenti il cui Sindacato di appartenenza Territoriale o Regionale sia sottoposto a gestione straordinaria,

In quest'ultimo caso si provvede al reintegro dei posti vacanti con decisione successiva del Congresso straordinario di riferimento.

Nell'ipotesi di gestione amministrativa "ad acta" il Tesoriere decade dall'incarico e viene sostituito nello svolgimento delle attività amministrative dal Commissario "ad acta" che risponde del suo operato all'istanza che lo ha nominato. Il nuovo Tesoriere viene nominato dal Consiglio della struttura.

I componenti che per 3 volte consecutive non partecipano, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo nel quale sono stati eletti, decadono automaticamente dall'organo stesso.

Art. 77 - Limiti di età e di mandato

La carica di Segretario Generale, nelle strutture di qualsiasi livello, non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore ai tre mandati congressuali.

Fermo restando quanto previsto dal precedente comma sul limite dei tre mandati, a partire dal prossimo Congresso Nazionale della UILCOM, non possono essere eletti alla carica di Segretario Generale, di componente la Segreteria o di Tesoriere coloro che al momento della elezione abbiano superato i limiti di età per il collocamento in pensione di vecchiaia previsto per gli uomini nell'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS.

Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono fissate dal Regolamento di Attuazione dello Statuto Confederale.

Art. 78 – Autonomia della UILCOM

Per garantire l'indipendenza della UILCOM secondo quanto previsto dall'art. 1 del presente Statuto:

- a) non è ammessa all'interno della UILCOM la costituzione di correnti ispirate da partiti politici o da altri organismi comunque estranei all'Organizzazione;
- b) non è permessa la presentazione di mozioni pregressuali o di liste di corrente nei Congressi e nelle elezioni degli Organi Nazionali, Regionali e Territoriali;
- c) le strutture della UILCOM non possono avere sede presso Partiti, movimenti o formazioni politiche di qualsiasi natura e/o viceversa

d) per i contratti di acquisto o di locazione delle sedi occupate dalle strutture della UILCOM valgono le norme previste al punto 2.5 del Regolamento di Attuazione Confederale

Art. 79 – Rapporti tra la UILCOM e le strutture Confederali

La UILCOM mantiene contatti permanenti con la Confederazione, con le Camere Sindacali Territoriali, con le Unioni Regionali e con le altre Unioni Nazionali di categoria per collaborare con esse nell'assolvimento dei compiti statutari e per realizzare le direttive fissate dal Congresso.

Art. 80 – Autonomia delle strutture della UILCOM

Le strutture Sindacali Territoriali e Regionali sono organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi e rispondono direttamente delle obbligazioni assunte.

La UILCOM Nazionale non risponde a qualsiasi titolo o causa e in particolare per il fatto della dipendenza, delle obbligazioni assunte, direttamente o indirettamente, dalle strutture Regionali e Territoriali e da qualsiasi struttura di ogni ordine e grado ad essa aderente o dalle persone che la rappresentano.

Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria, disposti dalla UILCOM a favore delle strutture periferiche, costituiscono attività di assistenza proprie dell'Organizzazione senza assunzione di corresponsabilità.

Fermo restando quanto previsto al punto 2 del Regolamento di Attuazione dello Statuto Confederale, Tutte le strutture della UILCOM sono tenute ad approvare i conti preventivi e consuntivi annuali e a depositarli presso le rispettive strutture sindacali di competenza, unitamente all'inventario dello stato patrimoniale, entro 15 giorni dalla loro approvazione.

L'inosservanza delle condizioni previste dalla presente normativa determinano l'intervento immediato della struttura superiore, ferme restando le riserve di azioni legali nei confronti dei singoli dirigenti per il danno arrecato alla struttura del mancato rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento di Attuazione.

Art. 81 – Responsabilità delle strutture

L'autonomia dei Sindacati Territoriali e delle Strutture Regionali della UILCOM comporta che i rispettivi organi abbiano libertà d'iniziativa e siano responsabili verso le istanze da cui sono stati eletti.

L'adesione della UILCOM implica l'obbligo, per le strutture su descritte, di rispettare le norme dello Statuto e degli indirizzi Confederali.

Art. 82 – Gestioni straordinarie

L'intervento per le gestioni straordinarie ai vari livelli deve essere deciso a maggioranza qualificata di due terzi dei presenti dall'Esecutivo della Struttura di livello immediatamente superiore allorché si verificano i seguenti casi:

- a) assenza di un organo dirigente;
- b) non funzionamento degli organi dirigenti;
- c) incapacità di esprimere la segreteria;
- d) accertare gravi irregolarità amministrative e nel tesseramento;
- e) esistenza di una azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli Organi Statutari della UILCOM e della Confederazione, tale da provocare disorientamenti, disgregazione, e/o danneggiare il prestigio della Organizzazione;
- f) congresso convocato senza il rispetto delle norme statutarie.

Secondo quanto previsto dall' Art. 29 lettera b, la gestione straordinaria può essere decisa anche dalla Segreteria Nazionale, che sottoporrà poi a ratifica dell'Esecutivo Nazionale tale decisione come previsto dall'art. 26 lettera k del presente Statuto.

Per quanto riguarda la gestione straordinaria a livello di G.A.U., la struttura competente ad intervenire e decidere è il Sindacato Territoriale.

La gestione straordinaria non può superare i 6 mesi e, in casi eccezionali, un anno. Entro tale periodo dovrà essere convocato il Congresso straordinario della struttura interessata.

Art. 83 – Interventi per la funzionalità degli organismi

In caso di mancato funzionamento degli organismi è riconosciuta facoltà di intervento, per la convocazione dell' organismo deliberante della struttura interessata, all'organismo immediatamente superiore. In ogni caso è fatta salva la facoltà di intervento della Segreteria Nazionale.

Alla Unione Regionale ed alle Camere Sindacali Territoriali UIL, secondo i livelli corrispondenti, compete il diritto di sollecitare l'intervento della Segreteria Nazionale UILCOM nei confronti delle rispettive strutture Regionali o Territoriali. La Segreteria Nazionale, accertata la inadempienza, è obbligata ad intervenire convocando gli organi inadempienti.

Qualora la Segreteria Nazionale non dovesse assolvere a tale obbligo, l'Unione Regionale e la Camera Sindacale Territoriale UIL sono abilitate a procedere in via diretta alla convocazione degli organi della UILCOM nel loro livello di competenza dandone preventiva comunicazione alla Segreteria Nazionale UILCOM.

Art. 84 – Cooptazioni

Le cooptazioni devono essere decise a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dei rispettivi Consigli.

Il Consiglio del Sindacato Territoriale e Regionale e il Consiglio Nazionale della UILCOM possono cooptare con diritto di voto, nell'arco di tempo tra un Congresso e l'altro e fino ad un

massimo del 20% dei propri componenti, tutti coloro che, iscritti alla UILCOM possano offrire – a giudizio degli stessi organi deliberanti – contributi significativi all’Organizzazione.

Art. 85 – Modifica dello statuto

Il presente statuto, tranne nei casi specificatamente previsti dall’art. 88 può essere modificato solo dal Congresso Nazionale.

Tutte le proposte di modifica elaborate dal Consiglio Nazionale e dalla Segreteria Nazionale dovranno essere inviate ai Sindacati Regionali e ai Sindacati Territoriali almeno dieci giorni prima dell’inizio dei Congressi.

Le modifiche proposte dai Sindacati Territoriali e Regionali potranno essere sottoposte al Congresso Nazionale presentandole 30 giorni prima dell’inizio del Congresso Nazionale alla Segreteria Nazionale

Art. 86 – Validità dello Statuto

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia allo Statuto Confederale UIL ed al suo Regolamento di attuazione, le cui norme, peraltro, prevalgono in caso di contrastanti disposizioni tra i due Statuti.

Art. 87 – Rispetto delle norme statutarie

L’adesione alla UILCOM implica per i singoli e per le strutture il rispetto delle norme contenute nel presente Statuto.

E’ dovere degli organi competenti ottenere da tutti gli iscritti e dalle strutture il rigoroso rispetto del presente Statuto.

Art.- 88 – Norme transitorie

Qualora tra un Congresso e l’altro il Parlamento approvi leggi di attuazione degli articoli 39, 40 e 46 della Costituzione e/o norme che modifichino l’assetto territoriale dello Stato, e/o norme che influenzino l’assetto statutario della UILCOM, il Consiglio Nazionale può provvedere, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, ad emanare norme di adeguamento, non in contrasto con lo Statuto della UIL, aventi forza statutaria